COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 13/64/CEE DEL CONSIGLIO

del 5 febbraio 1964

relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare gli articoli 42 e 43,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo (1),

Considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune e che tale politica deve in particolar modo comportare una organizzazione comune dei mercati agricoli, istituita per prodotti;

Considerando che il settore lattiero-caseario riveste una particolare importanza nell'economia della Comunità sia come fonte di redditi diretti e regolari per i produttori sia come fonte di approvvigionamento per le attività di trasformazione e che, per i consumatori, il latte e i prodotti lattiero-caseari sono annoverati tra i generi alimentari più importanti;

Considerando che gli scambi di prodotti lattiero-caseari fra gli Stati membri sono intralciati da una serie di ostacoli, e cioè i dazi doganali, le tasse di effetto equivalente, i contingenti ed altre restrizioni quantitative la cui progressiva abolizione durante il periodo transitorio sarebbe effettuata, in mancanza di un'azione armonizzatrice da parte delle istituzioni della Comunità, secondo modalità e ritmi diversi; che per contro l'adozione di una misura uniforme alla frontiera consente di realizzare, nel campo degli scambi intracomunitari, un disarmo progressivo parallelo in tutti gli Stati membri secondo un ritmo adeguato alla graduale attuazione della politica agricola comune;

Considerando che tale misura uniforme alla frontiera, sostitutiva di tutte le varie misure nazionali, deve, da un lato, assicurare un adeguato sostegno dei mercati dei prodotti lattiero-caseari degli Stati membri durante il periodo transitorio e, dall'altro permettere di giungere progressivamente al mercato unico, rendendo possibile lo sviluppo della libera circolazione delle merci all'interno della Comunità;

Considerando che tali risultati si possono ottenere mediante un regime di prelievi intracomunitari corrispondenti alla differenza tra i prezzi praticati

(1) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 64 del 25 luglio 1962, pag. 1763/62.

rispettivamente nello Stato membro importatore e nello Stato membro esportatore, in modo da impedire sul mercato del paese in cui i prezzi sono più elevati eventuali perturbazioni dovute ad importazioni provenienti dal paese in cui i prezzi sono più bassi;

Considerando che la sostituzione dei prelievi intracomunitari ad altre misure, destinate a scomparire durante il periodo transitorio a norma del Trattato, sarebbe contraria al principio della progressiva instaurazione del mercato comune qualora non fosse contemporaneamente prevista la progressiva riduzione di detti prelievi;

Considerando che tale progressiva riduzione dei prelievi è conseguenza del ravvicinamento e dell'uniformazione dei prezzi dei prodotti lattiero-caseari; che d'altra parte, per le preparazioni foraggere a base di prodotti lattiero-caseari, è opportuno scomporre il prelievo in due parti, l'una corrispondente all'incidenza della differenza dei prezzi delle materie di base e l'altra rappresentativa di un elemento di protezione dell'industria di trasformazione, nonchè prevedere la riduzione progressiva e automatica di questo elemento;

Considerando che l'istituzione di nuove misure di protezione alle frontiere interne della Comunità, che diano garanzia ai produttori degli Stati membri, è giustificata rispetto ai principi posti dal Trattato soltanto se tali misure sostituiscono qualsiasi altra misura di protezione;

Considerando che mediante il regime da istituire deve essere possibile conservare la preferenza che deriva a favore degli Stati membri dall'applicazione del Trattato; che, fatte salve alcune norme speciali per i prodotti i cui dazi sono stati consolidati nell'ambito del G.A.T.T., tale esigenza può essere soddisfatta con l'istituzione alle importazioni provenienti dai paesi terzi di prelievi corrispondenti alla differenza tra i prezzi praticati rispettivamente nello Stato membro importatore e nel commercio internazionale, nonchè con una riduzione forfettaria del prelievo intracomunitario, fissata in modo da permettere il graduale sviluppo degli scambi nella Comunità;

Considerando che l'instaurazione di un regime di prelievi nei confronti dei paesi terzi che offra garanzie ai produttori degli Stati membri consente ad essi di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione;

Considerando che, fino a quando l'armonizzazione delle legislazioni alimentari nazionali relative al burro non è stata effettuata, può essere ammessa, per l'importazione di questo prodotto, un'eccezione al principio secondo cui tutte le misure di protezione alla frontiera devono essere sostituite dai prelivi intracomunitari e nei confronti dei paesi terzi;

Considerando che per il funzionamento del regime dei prelievi è necessario estendere il campo di applicazione delle disposizioni del Trattato che consentono di valutare gli aiuti e di agire contro quelli incompatibili con il mercato comune, agli aiuti che falsano i meccanismi di tale regime; che tuttavia, al fine di creare condizioni uguali di concorrenza e di permettere le esportazioni da uno Stato membro in cui si pratichi un prezzo elevato verso un altro Stato membro in cui se ne pratichi uno inferiore, è necessario autorizzare lo Stato membro esportatore ad accordare una restituzione che compensi la differenza di prezzo; che, tenuto conto del fatto che negli ultimi anni gli Stati membri hanno investito nel settore lattiero-caseario considerevoli fondi pubblici per una cifra che nel 1963 ha raggiunto circa 500 milioni di unità di conto, è impossibile abolire bruscamente tali pratiche senza provocare una perturbazione nell'economia del settore lattiero-caseario della Comunità; che pertanto, al fine di attuare nella fase finale una politica di mercato che escluda la concessione di aiuti diretti alla produzione del latte, è necessario prevedere regole comunitarie per la progressiva abolizione degli esistenti aiuti diretti alla produzione del latte;

Considerando che la pratica del traffico di perfezionamento è incompatibile con l'applicazione del regime dei prelievi, poichè essa ha come effetto di far sí che il commercio fra gli Stati membri di prodotti trasformati in cui sono incorporati prodotti di base importati avvenga, per quanto riguarda i prodotti di base stessi, a prezzi mondiali;

Considerando che per salvaguardare la partecipazione degli Stati membri al commercio internazionale dei prodotti lattiero-caseari deve essere loro consentito di restituire, all'atto dell'esportazione verso i paesi terzi, la differenza fra i prezzi dello Stato membro esportatore e i prezzi praticati nel commercio internazionale;

Considerando che al fine di conservare ai produttori della Comunità le garanzie necessarie alla loro occupazione e al loro tenore di vita, è opportuno stabilire annualmente in ogni Stato membro un prezzo indicativo per il latte partenza azienda agricola;

Considerando che al fine di instaurare un mercato unico è necessario che i prezzi indicativi nazionali siano progressivamente ravvicinati e infine uniformati al livello di un prezzo indicativo comune stabilito dal Consiglio; che il prezzo indicativo comune serve al tempo stesso a determinare i prezzi dei prodotti lattiero-caseari, sulla cui base saranno uniformati i prezzi d'entrata tenendo conto di un ammontare supplementare destinato a proteggere l'industria di trasformazione della Comunità;

Considerando che per evitare una inopportuna riduzione dei prezzi del burro è necessario che gli

Stati membri intervengano sul mercato del burro; che la concessione degli aiuti all'ammasso privato di burro e di crema congelata può del pari contribuire al conseguimento di questo obiettivo; che al fine di instaurare un mercato unico è necessario che i prezzi d'intervento nazionali siano uniformati durante il periodo transitorio; che nella fase del mercato unico il prezzo d'intervento deve essere fissato in modo che gli introiti medi per la totalità del latte venduto tendano ad assicurare il prezzo indicativo comune del latte partenza azienda agricola; che inoltre, al fine di sostenere la valorizzazione delle proteine del latte e i prezzi dei prodotti che hanno una particolare importanza nella formazione dei prezzi alla produzione del latte, è necessario prevedere altre misure di intervento comunitario;

Considerando che mentre i prodotti derivati del latte sono oggetto di importanti scambi internazionali, il latte alimentare e i prodotti a questo connessi interessano soprattutto mercati locali e regionali e che inoltre il latte alimentare e i prodotti a questo connessi presentano particolare importanza per la stabilizzazione del prezzo del latte alla produzione; che per questi motivi è opportuno trovare soluzioni speciali per gli scambi di latte alimentare e di prodotti a questo connessi nel quadro di una regolamentazione speciale; che nel frattempo gli Stati membri possono, a determinate condizioni, continuare ad applicare le misure da essi prese nel quadro di una regolamentazione dei mercati nazionali del latte alimentare;

Considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno ad un Comitato di gestione;

Considerando che l'organizzazione comune dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi previsti negli articoli 39 e 110 del Trattato;

Considerando che è necessario che l'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sia completamente realizzata alla fine del periodo transitorio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Allo scopo di assicurare il progressivo sviluppo del mercato comune e della politica agricola comune, è gradualmente istituita un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, comprendente un regime di prelievi che si applica agli scambi sia tra gli Stati membri, sia tra gli Stati membri e i paesi terzi, e una regolamentazione in materia di prezzi e di intervento.

2. L'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari comprende i seguenti prodotti:

	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
a)	04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati
b)	04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati
c)	04.03	Burro
d)	04.04	Formaggi e latticini
e)	17.02 A	Lattosio e sciroppo di lattosio
f)	ex 23.07	Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangini preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.)
	ex B: altri	— Preparazioni contenenti, in peso, 50 % o più di latte in polvere ovvero — Preparazioni contenenti prodotti delle voci 04.01, 04.02, 04,03, 04.04 o 17.02 A, escluse le preparazioni contemplate nell'allegato del regolamento n. 19 del Consiglio

3. La campagna lattiera inizia il 1º aprile e termina il 31 marzo.

4. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 6, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, all'unanimità durante la seconda tappa ed a maggioranza qualificata in seguito, determina quali burri sono da considerarsi come burro di prima qualità ai sensi del presente regolamento.

Articolo 2

1. L'ammontare del prelievo all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da b) ad e) è pari al prezzo d'entrata dello Stato membro importatore fissato in conformità dell'articolo 4, ridotto:

— del prezzo del prodotto in provenienza dallo Stato esportatore reso franco frontiera dello Stato membro importatore, determinato conformemente all'articolo 3;

— di un importo corrispondente all'incidenza, delle imposizioni interne riscosse all'importazione, che è eventualmente calcolato forfettariamente;

— e, all'importazione dagli Stati membri, dell'ammontare forfettario fissato conformemente all'articolo 7.

2. Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando all'unanimità durante la seconda tappa ed a maggioranza qualificata in seguito, può adottare disposizioni in deroga a quelle del paragrafo 1, dirette a costituire gruppi, per alcuni prodotti, allo scopo di determinare l'ammontare dei prelievi. In tal caso, per ogni gruppo viene scelto un prodotto pilota per il quale l'ammontare del prelievo è calcolato in conformità del paragrafo 1. Per gli altri prodotti del gruppo, qui di seguito denominati « prodotti assimilati », l'ammontare del prelievo è uguale a quello del prodotto pilota, a meno che non venga deciso, secondo la stessa procedura, che il prelievo deve essere derivato da quello del prodotto pilota. In quest'ultimo caso, sono fissati simultaneamente gli elementi che devono essere presi in considerazione per la determinazione del prelievo applicabile ad ognuno dei prodotti in questione. L'ammontare dei prelievi applicabili ai prodotti assimilati è calcolato conformemente alle disposizioni adottate secondo la procedura prevista nell'articolo 25.

I prezzi franco frontiera di cui all'articolo 3, i prezzi d'entrata di cui all'articolo 4 e i prezzi di riferimento di cui all'articolo 5 non sono fissati per i prodotti assimilati.

3. In deroga al paragrafo 1:

— all'importazione da paesi terzi di formaggi di tipo « Emmental », « Gruyère » o « Sbrinz », nei casi in cui siano rispettate le condizioni fissate nelle concessioni tariffarie del G.A.T.T., l'ammontare dei prelievi per questi prodotti è pari al dazio consolidato nell'ambito del G.A.T.T.;

— all'importazione da paesi terzi di formaggi di Glaris alle erbe (chiamati Schabzieger) e di formaggi di tipo Cheddar, nei casi in cui siano rispettate le condizioni fissate nelle concessioni tariffarie del G.A.T.T., l'ammontare dei prelievi per questi prodotti è pari a quello che risulterebbe dall'applicazione dei dazi ad valorem consolidati nell'ambito del G.A.T.T.;

— all'importazione dagli Stati membri di formaggi di Glaris alle erbe (chiamati Schabzieger) non viene riscosso alcun prelievo.

4. All'atto della fissazione dei prezzi che servono di base al calcolo dei prelievi, le eventuali differenze di composizioni e di classe di qualità dei prodotti sono prese in considerazione nella misura in cui esse influiscano sensibilmente sulla commercializzazione dei prodotti; le necessarie correzioni sono effettuate secondo la procedura prevista nell'articolo 25.

5. I prelievi intracomunitari sono eliminati alla fine del periodo transitorio.

6. Durante il periodo transitorio, fino alla data dell'armonizzazione delle legislazioni alimentari degli Stati membri relative al burro, ciascuno Stato membro può vietare l'importazione di burro che contenga, in peso, meno dell'82 % di materia grassa, piú del 16 % di acqua e piú del 2 % di « non burro » e che non risponda alle disposizioni vigenti nello Stato membro importatore al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento per quanto riguarda il burro nazionale di prima qualità.

L'armonizzazione di cui sopra è decisa entro il 31 marzo 1966.

7. Le modalità del calcolo forfettario dell'incidenza delle imposizioni interne riscosse all'importazione di cui al paragrafo 1, sono stabilite secondo la procedura prevista nell'articolo 25.

Articolo 3

1. Per le importazioni dagli Stati membri, i prezzi franco frontiera dello Stato membro importatore, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sono determinati in base ai prezzi ai quali i produttori, nello Stato membro esportatore, vendono tali prodotti partenza fabbrica, aumentati di un ammontare, calcolato forfettariamente, che rappresenta le spese di trasporto sino alla frontiera del paese importatore e le spese di transito alla frontiera; l'ammontare di quest'ultime spese è uguale per tutti gli Stati membri.

I prezzi franco frontiera cosí fissati sono diminuiti di un importo, calcolato forfettariamente, corrispondente all'incidenza delle imposizioni interne restituite all'esportazione.

2. Per le importazioni dai paesi terzi, i prezzi franco frontiera dello Stato membro importatore, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sono determinati in base alle più favorevoli possibilità di acquisto nel commercio internazionale. Prezzi franco frontiera sono determinati separatamente per il burro fabbricato con crema acida e per il burro fabbricato con crema dolce.

3. I prezzi franco frontiera per il burro sono determinati in base ai prezzi del burro di prima qualità.

4. Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando all'unanimità durante la seconda tappa e a maggioranza qualificata in seguito, determina gli ammontari calcolati forfettariamente di cui al paragrafo 1, prima comma.

5. La Commissione fissa i prezzi franco frontiera alle condizioni previste nei paragrafi 1 e 2 e conformemente ai criteri stabiliti secondo la procedura prevista nell'articolo 25.

6. Le modalità d'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 sono stabilite secondo la procedura prevista nell'articolo 25.

Articolo 4

1. I prezzi d'entrata di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sono fissati e pubblicati ogni anno dagli Stati membri anteriormente al 15 marzo per ogni successiva campagna lattiera. Tuttavia, per la campagna lattiera 1964/1965 questi prezzi sono fissati e pubblicati anteriormente al 1º giugno 1964.

I prezzi d'entrata, valevoli per la campagna lattiera 1964/1965, sono pari ai prezzi di riferimento fissati a norma dell'articolo 5, aumentati:

— degli ammontari forfettari fissati in conformità dell'articolo 7

— eventualmente, di un importo addizionale fissato, per ogni prodotto, alle condizioni previste nel paragrafo 2.

2. Per il burro di prima qualità, ciascuno Stato membro può fissare l'importo addizionale di cui al paragrafo 1 ad un ammontare massimo di 0,05 unità di conto per chilogrammo. Tuttavia, se il prezzo d'intervento è stabilito, a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, a un livello inferiore di più di 0,05 unità di conto per chilogrammo a quello del prezzo di riferimento, questo importo addizionale può al massimo essere uguale all'importo di cui il prezzo d'intervento è stato ridotto nei confronti del prezzo di riferimento.

Per ciascun prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da b) a e), fatta eccezione per il burro di prima qualità, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro, a richiesta di quest'ultimo, a fissare l'importo addizionale di cui al paragrafo 1 ad un livello uguale al massimo al 2 % del prezzo di riferimento stabilito a norma dell'articolo 5 per il prodotto in questione.

3. Lo scarto tra il prezzo d'entrata, diminuito dell'ammontare forfettario fissato in conformità dell'articolo 7, e il prezzo d'intervento, applicabili al burro di prima qualità durante le campagna lattiera 1964/1965, è ridotto da ciascuno Stato membro in modo che questo scarto raggiunga al massimo:

— 0,125 unità di conto per chilogrammo, durante la campagna lattiera 1965/1966,

— 0,1 unità di conto per chilogrammo, durante la campagna lattiera 1966/1967.

Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando all'unanimità durante la seconda tappa e a maggioranza qualificata in seguito, decide, anteriormente al 1º luglio 1966, in merito alle misure che devono essere prese a decorrere dalla campagna lattiera 1967/1968 circa lo scarto tra il prezzo d'entrata e il prezzo di intervento del burro.

4. I prezzi d'entrata per i formaggi di tipo « Emmental », « Gruyère », « Sbrinz » e « Cheddar » non possono superare i prezzi minimi di offerta fissati per questi prodotti nelle concessioni tariffarie del G.A.T.T. e aumentati dell'importo dei dazi doganali consolidati.

Articolo 5

1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da b) ad e), i prezzi di riferimento sono calcolati, per ogni Stato membro, in base alla media aritmetica dei prezzi partenza fabbrica costatati durante il 1963 in ciascuno Stato membro, maggiorata di un ammontare, calcolato forfettariamente, che rappresenta le spese di trasporto fino al commercio all'ingrosso. Il prezzo di riferimento per il burro è calcolato in base ai prezzi del burro di prima qualità.

Ove non sia possibile stabilire il prezzo di riferimento di un prodotto secondo le disposizioni di cui al primo comma, tale prezzo è calcolato in base ai prezzi dei prodotti similari. Se in uno Stato membro sono fabbricati prodotti similari, per stabilire il prezzo di riferimento si prende per base il prezzo al quale il prodotto in questione avrebbe potuto essere importato durante il 1963.

2. I prezzi stabiliti conformemente al paragrafo 1 sono corretti degli importi derivanti:

— dalle modificazioni dei prezzi indicativi nazionali del latte, fissati a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, in rapporto ai prezzi indicativi o ai prezzi medi alla produzione durante il periodo di riferimento;

— dalla riduzione degli aiuti prevista nell'articolo 19 per la campagna lattiera 1964/1965.

3. I prezzi di riferimento sono fissati dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione, anteriormente al 1° aprile 1964.

Articolo 6

1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), l'ammontare dei prelievi intracomunitari e di quelli nei confronti dei paesi terzi è composto di tre elementi:

a) un elemento mobile, la cui determinazione e revisione possono essere effettuate forfettariamente; tale elemento corrisponde, per i prodotti trasformati che contengono prodotti di base elencati nell'articolo 1, paragrafo 2, lettere da b) ad e), all'incidenza sul costo di produzione di detti prodotti dei prelievi fissati per i prodotti di base impiegati nella loro fabbricazione; l'ammontare che ne risulta è riveduto in funzione delle variazioni dei prelievi applicabili ai prodotti di base;

b) un elemento fisso, stabilito tenendo conto della necessità di una protezione dell'industria di trasformazione; per gli scambi tra gli Stati membri, questo elemento è pari a nove quindicesimi dell'ammontare applicato nei confronti dei paesi terzi; esso è ridotto ogni anno il 1° luglio e per la prima volta il 1° luglio 1965 di due quindicesimi dell'ammontare applicato nei confronti dei paesi terzi il 1° luglio 1964;

c) un elemento supplementare pari all'importo dei prelievi, tasse e dazi di ogni natura che ciascuno Stato membro, riscuote, all'importazione in provenienza, secondo il caso, da un altro Stato membro o da un paese terzo, su ciascun quantitativo di prodotti soggetti ad una organizzazione comune di mercato, contenuto nei prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera f).

2. Quando le offerte effettive di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), provenienti dai paesi terzi, sono inferiori al prezzo risultante dal prezzo dei prodotti di base che entrano nella loro composizione, aumentato dei costi di trasformazione, al prelievo fissato a norma del paragrafo 1 può essere aggiunto un importo supplementare determinato secondo la procedura prevista nell'articolo 25.

3. Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta le disposizioni necessarie al fine di determinare, nell'ambito delle disposizioni del presente articolo, la modalità d'applicazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera f).

Articolo 7

1. Gli ammontari forfettari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino, sono fissati in modo da permettere il graduale e regolare sviluppo degli scambi tra gli Stati membri fino alla instaurazione del mercato unico, tenuto conto delle disponibilità, sui mercati degli Stati membri, di prodotti lattiero-caseari di produzione nazionale o provenienti da altri Stati membri. Detti ammontari sono determinati ogni anno, secondo la procedura prevista nell'articolo 25, in base ai criteri stabiliti dal Consiglio, che delibera, su proposta della Commissione, all'unanimità durante la seconda tappa e a maggioranza qualificata in seguito. Essi sono fissati e pubblicati ogni anno anteriormente al 1° marzo per la successiva campagna lattiera. Tuttavia, per la campagna lattiera 1964/1965 questi importi sono fissati e pubblicati anteriormente al 1° maggio 1964.

2. Se durante la campagna lattiera gli scambi intracomunitari non si sviluppano nel modo previsto nel paragrafo 1, gli ammontari forfettari vengono riveduti secondo la procedura prevista nell'articolo 25. In tal caso, il prezzo d'entrata è nuovamente fissato secondo la procedura prevista nell'articolo 4.

Articolo 8

1. Gli ammontari dei prelievi sono stabiliti dagli Stati membri a norma dell'articolo 2 o dell'articolo 6; essi sono comunicati immediatamente alla Commissione che ne informa senza indugio gli altri Stati membri.

2. Tali importi vengono modificati dagli Stati membri in funzione delle variazioni degli elementi in base ai quali essi sono stati determinati. I criteri di modificazione dei prelievi e le relative modalità di applicazione sono stabiliti secondo la procedura prevista nell'articolo 25.

Le modificazioni dei prelievi sono immediatamente comunicate alla Commissione che ne informa senza indugio gli altri Stati membri.

3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 30, i prelievi sono riscossi dallo Stato membro importatore ed il loro gettito è attribuito a quest'ultimo.

Articolo 9

1. Se in uno Stato membro, per uno dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da b) a f), i prezzi evolvono in modo che, tenendo conto dell'articolo 19, non sia mantenuto un giusto rapporto nei confronti del prezzo indicativo del latte, la Commissione può, durante il periodo transitorio e su richiesta di uno Stato membro, autorizzare quest'ultimo a diminuire gli ammontari dei prelievi finchè tale rapporto non sia ristabilito. Le condizioni alle quali ci si può avvalere dell'autorizzazione sono definite dalla Commissione in modo che il mercato degli altri Stati membri non sia perturbato e che l'importazione di prodotti oggetto dell'autorizzazione o di prodotti analoghi non sia pregiudicata.

A tal fine, la Commissione determina in particolare:

— i prodotti analoghi per i quali saranno del pari diminuiti i prelievi;

— l'ammontare della diminuzione;

— la durata della diminuzione;

— la possibilità di avvalersi parzialmente dell'autorizzazione.

2. L'importo del quale possono essere ridotti i prelievi intracomunitari non può superare il prelievo intracomunitario più elevato che lo Stato membro in questione riscuote. L'importo del quale sono ridotti i prelievi nei confronti di paesi terzi non può superare l'ammontare massimo del quale sono ridotti i prelievi intracomunitari.

3. La Commissione determina allo stesso tempo le misure che gli Stati membri possono o devono prendere per impedire in particolare distorsioni della concorrenza o deviazioni di traffico. Essa determina soprattutto l'ammontare massimo delle restituzioni che può essere concesso all'esportazione verso lo Stato membro in questione. La preferenza che risulta dall'applicazione dell'ammontare forfettario deve essere salvaguardata.

Articolo 10

1. Ciascuno Stato membro è autorizzato ad applicare all'esportazione dei prodotti lattiero-caseari verso gli Stati membri un importo di compensazione fino a concorrenza dell'incidenza dell'aiuto nazionale sul prezzo di detti prodotti, purché detto Stato membro accordi all'importazione di questi stessi prodotti dagli altri Stati membri una sovvenzione fino a concorrenza dell'importo di compensazione di cui sopra.

2. L'ammontare dei prelievi all'importazione dagli Stati membri e quello delle restituzioni all'esportazione verso gli Stati membri sono diminuiti degli ammontari derivanti dall'applicazione del presente articolo.

3. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite, per la prima volta anteriormente alla data d'applicazione del regime degli scambi, dal Consiglio che delibera, su proposta della Commissionne, all'unanimità durante la seconda tappa e a maggioranza qualificata in seguito.

L'ammontare massimo degli importi di compensazione all'esportazione e l'ammontare delle sovvenzioni all'importazione sono fissati secondo la procedura prevista nell'articolo 25.

Articolo 11

1. Tutte le importazioni dai paesi terzi e durante il periodo transitorio tutte le importazioni dagli Stati membri di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c), escluso il latte intero in polvere presentato in imballaggi ermetici di contenuto massimo di un chilogrammo netto di polvere, sono soggette alla presentazione di un titolo rilasciato dallo Stato membro su richiesta dell'interessato.

2. Il titolo di importazione viene rilasciato ad ogni richiedente che costituisca un deposito cauzionale inteso a garantire l'impegno di importare entro il periodo di validità del titolo. Detto deposito resta acquisito ove l'importazione non abbia luogo entro questo periodo.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare quelle riguardanti il periodo di validità del titolo di importazione, l'ammontare del deposito cauzionale e i casi di forza maggiore nei quali il deposito cauzionale non resta acquisito, sono stabiliti secondo la procedura prevista nell'articolo 25.

Articolo 12

1. Negli scambi tra gli Stati membri, tanto all'importazione quanto all'esportazione, sono incompatibili con l'applicazione del presente regolamento:

— la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente diversa da quella prevista nel presente regolamento,

— l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni del protocollo concernente il Granducato del Lussemborgo,

— il ricorso all'articolo 44 del Trattato.

2. Per le importazione dai paesi terzi, sono incompatibili con l'applicazione del presente regolamento:

— la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente,

— l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni del protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo e salvo deroga decisa dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

3. È considerara misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, tra l'atro, la limitazione del rilascio dei titoli d'importazione ad una determinata categoria di aventi diritto.

4. È incompatibile con l'applicazione del presente regolamento l'esportazione da uno Stato membro verso un altro Stato membro:

a) di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da b) a f) che non siano stati sottoposti ai prelievi applicabili nello Stato membro esportatore o che abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali prelievi, o

b) di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da b) a f), o di prodotti soggetti ad una organizzazione comune dei mercati che preveda disposizioni analoghe a quelle del presente paragrafo, nella cui fabbricazione siano stati utilizzati, durante la fabbricazione o in una precedente fase di lavorazione, prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da b) a f), che non siano stati sottoposti ai prelievi loro applicabili nello Stato membro esportatore o che abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali prelievi.

Articolo 13

A decorrere dalla data d'applicazione del presente regolamento, fatte salve le disposizioni degli articoli 10, 14, 18, paragrafo 3, 19, 21 e 22, gli articoli 92, 93 e 94 del Trattato sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 14

1. Lo Stato membro che, conformemente alle disposizioni del presente regolamento, ha il diritto di applicare prelievi nei confronti di un altro Stato membro, può all'atto dell'esportazione verso quest'ultimo, restituire un importo corrispondente al prezzo del prodotto reso franco frontiera dello Stato membro importatore, determinato conformemente all'articolo 3, paragrafo 1,

— diminuito del prezzo di entrata dello Stato membro importatore, determinato conformemente all'articolo 4,

— aumentato dell'ammontare forfettario di cui all'articolo 7 e di un importo che, calcolato forfettariamente, corrisponde all'incidenza delle imposizioni interne riscosse all'importazione.

L'ammontare della restituzione per un prodotto assimilato il cui prelievo corrisponde a quello del prodotto pilota è pari all'ammontare della restituzione per il prodotto pilota. L'ammontare della restituzione per un prodotto assimilato, il cui prelievo è derivato da quello del prodotto pilota, è fissato, secondo la procedura prevista nell'articolo 25, in base a regole analoghe a quelle applicate per il controllo dei prelievi derivati.

2. Allo scopo di permettere l'esportazione verso i paesi terzi in base ai corsi praticati nel commercio internazionale, la differenza tra i prezzi dello Stato membro esportatore e tali corsi può essere compensata da una restituzione.

3. I quantitativi esportati e l'ammontare delle restituzioni corrisposte sono comunicati periodicamente dallo Stato membro esportatore alla Commissione che ne informa gli altri Stati membri.

4. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista nell'articolo 25.

Articolo 15

Le disposizioni necessarie al fine di evitare, per i prodotti provenienti dagli Stati membri o dai paesi terzi, le deviazioni di traffico che potrebbero derivare dalla differenza di livello dei prelievi fra gli Stati membri o fra gli Stati membri e i paesi terzi, sono stabilite, per la prima volta anteriormente al 1º maggio 1964, secondo la procedura prevista nell'articolo 25.

Articolo 16

1. Se in uno o più Stati membri, a seguito dell'applicazione delle misure relative alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, detto mercato subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni, gravi perturbazioni suscettibili di compromettere gli obiettivi definiti nell'articolo 39 del Trattato, lo Stato o gli Stati membri interessati possono prendere, durante il periodo transitorio, le necessarie misure di salvaguardia concernenti l'importazione dei suddetti prodotti.

2. Lo Stato o gli Stati membri interessati debbono notificare le misure suddette agli altri Stati membri e alla Commissione al più tardi all'atto della loro entrata in vigore.

Lo Stato o gli Stati membri che applicano tali misure prendono le disposizioni necessarie affinchè le merci in corso di trasporto non ne subiscano le conseguenze. In caso di chiusura della frontiera, il periodo di comporto non deve essere inferiore a tre giorni. Gli Stati membri in questione devono prestarsi ad avviare immediatamente negoziati diretti a concludere accordi provvisori, allo scopo d'impedire che gli esportatori subiscano danni eccessivi o evitabili. Tali accordi sono notificati senza indugio agli altri Stati membri e alla Commissione.

In base alle disposizioni del paragrafo 1 e nell'intento di non aumentare la protezione tra gli Stati membri, la Commissione, previa consultazione degli Stati membri in seno al Comitato di gestione, istituito a norma dell'articolo 24, decide, con procedura d'urgenza ed entro un termine massimo di quattro giorni lavorativi a decorrere dalla notifica di cui al primo comma, se le misure debbano essere mantenute, modificate o abolite. La Commissione può altresí decidere in merito alle misure da applicarsi da parte degli altri Stati membri.

La decisione della Commissione è notificata a tutti gli Stati membri. Essa è immediatamente esecutiva.

3. Entro un termine massimo di tre giorni lavorativi dalla notifica, ogni Stato membro può deferire la decisione della Commissione al Consiglio. Quest'ultimo si riunisce senza indugio. Esso può, in base alle disposizioni del paragrafo 1 e nell'intento. di non aumentare la protezione tra gli Stati membri, modificare o annullare a maggioranza qualificata la decisione presa dalla Commissione.

Quando lo Stato membro, che ha preso le misure di cui al paragrafo 1 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c), escluso il latte intero in polvere presentato in imballaggi ermetici di contenuto massimo di un chilogrammo netto di polvere, ricorre al Consiglio, la decisione della Commissione è sospesa. Tale sospensione ha termine dopo dieci giorni dalla data in cui è stato presentato il ricorso al Consiglio, se quest'ultimo non ha ancora modificato o annullato la decisione della Commissione.

4. Ogni misura di salvaguardia che incida sugli scambi fra gli Stati membri è applicata al più tardi simultaneamente alle relazioni con i paesi terzi, rispettando il principio della preferenza comunitaria.

5. Dopo la fine del periodo transitorio, nel caso in cui nella Comunità i mercati dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, subisssero o rischiassero di subire gravi perturbazioni a causa delle importazioni in provenienza dai paesi terzi, specialmente allorchè gli organismi d'intervento siano indotti ad effettuare sensibili acquisti sul mercato dei prodotti di cui all'articolo 21 e determinati secondo l'articolo 22, paragrafo 3, il rilascio dei titoli d'importazione nei confronti dei paesi terzi, effettuato in base alle norme comunitarie, potrà essere sospeso, fatte salve eventuali deroghe per talune destinazioni particolari, fino a quando la perturbazione o il rischio di perturbazione siano scomparsi.

Le condizioni d'applicazione del presente paragrafo sono determinate, su proposta della Commissione, dal Consiglio che delibera secondo la procedura di voto prevista nell'articolo 43 del Trattato.

Articolo 17

1. Durante il periodo transitorio, ogni Stato membro fissa ogni anno, anteriormente al 15 febbraio, per chilogrammo di latte con un contenuto di 3,7 % di materia grassa, un prezzo indicativo partenza azienda agricola valevole per la successiva campagna lattiera. Tale prezzo è comunicato alla Commissione che ne informa gli altri Stati membri. Il prezzo indicativo nazionale è il prezzo che si tende ad assicurare all'insieme dei produttori per la totalità del latte venduto durante la campagna lattiera. Per raggiungere questo prezzo indicativo nazionale, gli introiti del mercato, in conformità dell'articolo 19, possono essere completati mediante:

— aiuti diretti ai produttori,

— particolari misure nel quadro di una regolamentazione del mercato del latte fresco.

2. Per la campagna lattiera 1964/1965, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, stabilisce, anteriormente al 1º marzo

1964, i limiti massimo e minimo dei prezzi indicativi nazionali del latte. Tali limiti sono valevoli per tutti gli Stati membri. Essi sono determinati prendendo per base il prezzo medio del latte, partenza azienda agricola, che l'insieme dei produttori di ogni Stato membro ha ottenuto, per la totalità della loro produzione lattiera commercializzata, durante l'anno 1963. Tale prezzo è corretto per tener conto:

— dello scarto tra il contenuto medio di materia grassa nel latte in ogni Stato membro e un contenuto di 3,7 %,

— delle variazioni del prezzo alla produzione in relazione al periodo di riferimento nella misura in cui esse siano dovute a modificazioni degli obiettivi di prezzi per il latte o a uno sviluppo normale dei mercati e dei prezzi nello Stato membro considerato;

3. Per la campagna lattiera 1964/1965, il prezzo indicativo nazionale è fissato, anteriormente al 15 marzo 1964, entro i limiti massimo e minimo stabiliti dal Consiglio, sulla base del prezzo fissato in conformità del paragrafo 2 e tenendo conto delle prospettive di sviluppo della produzione e del consumo del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Articolo 18

1. Durante il periodo transitorio, gli scarti tra i prezzi indicativi nazionali fissati a norma dell'articolo 17, devono essere ridotti gradualmente in modo tale che al termine del periodo transitorio il prezzo indicativo comune del latte, fissato conformemente al paragrafo 2, costituisca il solo obiettivo di prezzo per la Comunità.

Questo prezzo indicativo comune è il prezzo del latte alla produzione che, nella fase del mercato unico, la politica di mercato tende ad assicurare all'insieme dei produttori della Comunità per la totalità della loro produzione lattiera commercializzata durante la campagna lattiera.

2. Per l'uniformazione dei prezzi indicativi nazionali, su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando all'unanimità durante la seconda tappa e a maggioranza qualificata in seguito stabilisce:

— anteriormente al 15 gennaio di ogni anno, un prezzo indicativo comune per il latte partenza azienda agricola. Durante il periodo transitorio, il prezzo indicativo comune serve di base, per la successiva campagna lattiera, all'uniformazione dei prezzi indicativi nazionali e dei prezzi di entrata dei prodotti lattiero-caseari;

— anteriormente al 15 gennaio di ogni anno, le misure che devono essere applicate da ogni Stato membro nella successiva campagna lattiera per il ravvicinamento dei prezzi indicativi nazionali.

3. Se, per effetto dell'applicazione del presente articolo, il prezzo indicativo in uno Stato membro scende al disotto del prezzo per chilogrammo di latte, pagato ai produttori durante il 1963 per la totalità del latte venduto, lo Stato membro in questione può compensare questa differenza tenendo conto delle modificazioni avvenute nello stesso periodo. Questa compensazione può essere concessa per chilogrammo di latte. Al più tardi al termine del periodo transitorio, essa assumerà una forma indipendente dalla produzione di latte.

Articolo 19

1. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione;

a) anteriormente al 1º marzo 1964, gli aiuti da esso versati durante il 1963, complessivamente e in media per chilogrammo, per i singoli prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

b) anteriormente al 1º marzo 1964, gli importi che rendono possibile mantenere i prezzi di mercato dei singoli prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, al disotto dei prezzi corrispondenti al limite minimo fissato conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, per la campagna lattiera 1964/1965;

c) anteriormente al 15 febbraio di ogni anno e per la prima volta anteriormente al 15 febbraio 1965, gli aiuti nazionali che esso versa, complessivamente e in media per chilogrammo, durante la campagna lattiera in corso per i singoli prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

2. Per aiuti ai sensi del paragrafo 1 s'intendono:

— gli aiuti connessi a determinati prodotti lattiero-caseari,

— gli aiuti versati per il latte venduto dai produttori.

3. Per i calcoli necessari all'applicazione del paragrafo 1, ogni Stato membro si basa, in ciascun caso, sui costi e rese medi, nonchè sul valore medio del latte scremato.

Se gli importi e gli aiuti di cui al paragrafo 1 non sono calcolati conformemente alle disposizioni del precedente comma, essi sono riveduti secondo la procedura prevista nell'articolo 25.

4. Fatta salva la compensazione prevista nell'articolo 18, paragrafo 3, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, all'unanimità durante la seconda tappa e a maggioranza qualificata

in seguito, determina l'ammontare di cui sono ridotti gli aiuti in funzione del ravvicinamento dei prezzi indicativi nazionali e dell'aumento dei prezzi d'entrata.

Tuttavia, se aiuti concessi sul piano nazionale rendono possibile mantenere i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, al disotto dei prezzi corrispondenti al limite minimo fissato per la campagna lattiera 1964/1965 conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, la parte degli aiuti che determina tale possibilità è ridotta annualmente di un settimo per ciascuna campagna lattiera dal 1964/1965 al 1969/1970.

La riduzione degli aiuti è compensata da un aumento corrispondente dei prezzi d'entrata.

5. Quando la legislazione di uno Stato membro prevede imposizioni sul latte alimentare o su prodotti a quest'ultimo connessi, intese ad assicurare una perequazione a favore di altri prodotti lattiero-caseari, tale perequazione può essere mantenuta sino all'applicazione della regolamentazione prevista nell'articolo 29, paragrafo 1. Tuttavia, se la perequazione è effettuata direttamente a favore dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da b) a f), si applicano le disposizioni dei paragrafi 1, 3 e 4.

6. Il contributo degli aiuti e delle misure di perequazione previsti nel presente articolo alla realizzazione del prezzo indicativo nazionale del latte non deve superare la differenza fra questo prezzo indicativo e l'introito al cui conseguimento tendono le disposizioni previste dal presente regolamento in materia di livello dei prezzi sul mercato nazionale.

Articolo 20

1. A decorrere dalla campagna lattiera 1965/1966 e al piú tardi fino alla fine del periodo transitorio, i prezzi d'entrata sono progressivamente ravvicinati ai prezzi che devono essere fissati ogni anno anteriormente al 15 febbraio in base al prezzo indicativo comune del latte. Per il calcolo di tali prezzi, per ogni prodotto, è necessario basarsi su costi e rese uniformi per la Comunità.

2. Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando all'unanimità durante la seconda tappa e a maggioranza qualificata in seguito, stabilisce, per la prima volta anteriormente al 1º novembre 1964, i criteri a questo scopo e in particolare per

— la determinazione dei costi e delle rese per la Comunità;

— la fissazione di un ammontare supplementare destinato alla protezione dell'industria di trasformazione della Comunità;

— la relazione alla quale la Comunità deve tendere per quanto riguarda la valorizzazione del latte utilizzato per i diversi prodotti lattiero-caseari.

In base a questi criteri, i prezzi sui quali si impernia il ravvicinamento dei prezzi d'entrata sono fissati, per ogni prodotto o gruppo di prodotti, secondo la procedura prevista nell'articolo 25.

3. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da b) ad e), ai fini del ravvicinamento dei prezzi di mercato, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione all'unanimità durante la seconda tappa ed a maggioranza qualificata in seguito, stabilisce ogni anno, anteriormente al 1º marzo e per la prima volta anteriormente al 1º marzo 1965, le misure che ciascuno Stato membro deve applicare durante la successiva campagna lattiera.

In occasione della sua decisione sulle misure da applicare ogni anno dagli Stati membri, il Consiglio prende in considerazione le modificazioni dei prezzi indicativi nazionali effettuate a norma dell'articolo 18 e la riduzione degli aiuti effettuata a norma dell'articolo 19.

Articolo 21

1. Durante il periodo transitorio, anteriormente al 15 marzo di ogni anno e per il 1964 anteriormente al 15 aprile, gli Stati membri fissano, per il burro fresco nazionale di prima qualità, un prezzo di intervento valevole per la successiva campagna lattiera. Il prezzo d'intervento valevole per la campagna lattiera 1964/1965 è pari al prezzo di riferimento stabilito in conformità dell'articolo 5; esso può essere tuttavia diminuito di un ammontare massimo di 0,075 unità di conto per chilogrammo.

2. L'organismo d'intervento di ciascuno Stato membro deve acquistare, alle condizioni definite in applicazione dei paragrafi 4 e 5, il burro fresco nazionale di prima qualità ad esso offerto. L'acquisto è effettuato:

— nei luoghi dichiarati centri di intervento dallo Stato membro in questione, al prezzo d'intervento;

— negli altri luoghi, al prezzo d'intervento ridotto dell'importo delle spese di trasporto fino al centro di intervento più vicino.

Il burro acquistato dall'organismo di intervento deve essere esitato in modo da non perturbare la vendita degli altri burri.

3. Gli Stati membri possono adempiere all'obbligo di cui al paragrafo 2, primo comma, mediante la concessione, alle condizioni definite in applicazione dei paragrafi 4 e 5, di aiuti all'ammasso privato di burro fresco nazionale di prima qualità e di crema congelata nazionale.

4. Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando all'unanimità durante la seconda tappa ed a maggioranza qualificata in seguito, stabilisce, per la prima volta anteriormente al 1º aprile 1964, i principi:

— secondo i quali sono prese le misure di intervento previste nel paragrafo 2,

— secondo i quali sono concessi gli aiuti previsti nel paragrafo 3,

— relativi agli scambi del burro che proviene dagli ammassi,

— relativi allo smaltimento delle eccedenze di burro.

5. Le modalità di applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, nonchè quelle relative ai principi di cui al paragrafo 4, sono stabilite secondo la procedura prevista nell'articolo 25.

6. Nella fase del mercato unico, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce per ogni campagna lattiera il prezzo d'intervento comune per il burro, di modo che la media degli introiti provenienti dalla totalità delle vendite del latte tenda ad assicurare il prezzo indicativo comune.

Articolo 22

1. Se durante il periodo transitorio uno Stato membro è indotto ad intervenire, per i prodotti diversi dal burro fresco nazionale di prima qualità, con misure atte ad attenuare un forte ribasso dei prezzi o ad evitare uno squilibrio dei prezzi o della produzione dei prodotti lattiero-caseari, queste misure non devono essere tali da ostacolare l'applicazione del presente regolamento.

Lo Stato membro che intenda prendere tali misure deve preventivamente informare la Commissione della loro natura. La Commissione può rivolgere allo Stato membro qualunque osservazione utile al riguardo, previa consultazione degli Stati membri in seno al Comitato di gestione istituito a norma dell'articolo 24.

2. Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando all'unanimità durante la seconda tappa e a maggioranza qualificata in seguito, stabilisce i principi

— secondo i quali le misure nazionali di intervento di cui al paragrafo 1 sono coordinate;

— relativi agli scambi intracomunitari dei prodotti di cui al paragrafo 1 per i quantitativi che sono stati l'oggetto di tale intervento.

3. Su proposta della Commissione, il Consiglio deliberando all'unanimità durante la seconda tappa e a maggioranza qualificata in seguito, stabilisce, al più tardi entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, a quali prodotti, escuso il burro fresco nazionale di prima qualità, e in quale modo saranno applicate le misure di intervento della Comunità. Per la scelta dei prodotti, il Consiglio si ispira alla necessità che questi prodotti presentino particolare importanza per:

— la valorizzazione delle proteine del latte,

— la formazione dei prezzi alla produzione del latte.

Queste misure devono avere lo scopo di contribuire alla realizzazione dei prezzi indicativi del latte e di stabilire un equilibrio tra i diversi prodotti.

Articolo 23

Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando all'unanimità durante la seconda tappa ed a maggioranza qualificata in seguito, può modificare l'elenco dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e adottare per tali prodotti, in deroga al presente regolamento, le misure necessarie per tener conto delle particolari condizioni in cui i prodotti stessi potrebbero trovarsi.

Articolo 24

1. È istituito un Comitato di gestione del latte e dei prodotti lattiero-caseari denominato in appresso « Comitato », composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Nel Comitato ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del Trattato. Il Presidente non partecipa al voto.

Articolo 25

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo Presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il Presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di dodici voti.

3. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, qualora esse non siano conformi al parere formulato dal Comitato, sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio; in tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese.

Articolo 26

Il Comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal Presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 27

Alla fine del periodo transitorio, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, tenendo conto dell'esperienza acquisita, decide in merito alla conferma o alla modifica delle disposizioni dell'articolo 25.

Articolo 28

Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per adattare le proprie disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in modo che le disposizioni del presente regolamento possano avere effettiva applicazione a decorrere dal 1° luglio 1964.

Articolo 29

1. Le disposizioni del presente regolamento, fatta eccezione per gli articoli 17, 18, 19, 21, 22 e 23, non si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a). Questi prodotti costituiranno oggetto di una regolamentazione distinta che sarà adottata dal Consiglio anteriormente al 1° luglio 1965 secondo la procedura prevista nell'articolo 43 del Trattato e che sarà posta in applicazione al più tardi entro il 1° dicembre 1965.

2. Fino all'applicazione della regolamentazione prevista nel paragrafo 1, gli Stati membri non procedono nè alla soppressione nè alla riduzione delle restrizioni quantitative in vigore per il 1963 per quanto concerne le importazioni da paesi terzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a).

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, decide deroghe alle disposizioni del comma precedente. Queste deroghe non devono tuttavia provocare una evoluzione degli scambi in contrasto con i principi fissati nel presente regolamento.

Articolo 30

Il regolamento n. 25 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune e le disposizioni adottate per la sua attuazione si applicano, a decorrere dalla data di applicazione del regime degli scambi istituito dal presente regolamento, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da b) a f); inoltre, le disposizioni degli atti di cui sopra, relative al finanziamento degli interventi sul mercato, si applicano alle misure previste nell'articolo 21, paragrafo 3, per quanto riguarda la crema congelata nazionale.

Articolo 31

Nell'applicazione del presente regolamento si deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi previsti negli articoli 39 e 110 del Trattato.

Articolo 32

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Tuttavia, la data di applicazione del regime degli interventi e degli scambi istituito dal presente regolamento è fissata al 1° luglio 1964.

Qualora siano necessarie disposizioni transitorie, esse saranno stabilite secondo la procedura prevista nell'articolo 25.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 5 febbraio 1964.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. FAYAT